

Novità fiscali del 22 marzo 2011: mediazione obbligatoria già in vigore; nuove opportunità di lavoro; più Irpef regionale da 2011: modello per sanità anche una regione sud; telemarketing: in GU i modelli per la richiesta di consenso al trattamento dei dati personali relativi agli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile; scelta su come cedere l'azienda: stop all'abuso di diritto in presenza di valide ragioni economiche; mancato riconoscimento del bonus assunzioni: è contestabile solo con avviso di accertamento motivato

Publicato il 22 marzo 2011

mediazione obbligatoria già in vigore; nuove opportunità di lavoro; più Irpef regionale da 2011: modello per sanità anche una regione sud; telemarketing: in GU i modelli per la richiesta di consenso al trattamento dei dati personali relativi agli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile; scelta su come cedere l'azienda: stop all'abuso di diritto in presenza di valide ragioni economiche; mancato riconoscimento del bonus assunzioni: è contestabile solo con avviso di accertamento motivato; attività fiscali dei Consulenti del Lavoro: le decisioni del Consiglio Nazionale straordinario

Indice:

1) Mediazione obbligatoria già in vigore: nuove opportunità di lavoro

2) Più Irpef regionale da 2011: Modello per sanità anche una regione sud

3) Telemarketing: in GU i modelli per la richiesta di consenso al trattamento dei dati personali relativi agli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile

4) Scelta su come cedere l'azienda: stop all'abuso di diritto in presenza di valide ragioni economiche

5) Mancato riconoscimento del bonus assunzioni: è contestabile solo con avviso di accertamento motivato

6) Attività fiscali dei Consulenti del Lavoro: le decisioni del Consiglio Nazionale straordinario

1) Mediazione obbligatoria già in vigore: nuove opportunità di lavoro

E' già in vigore (in particolare dal 21/03/2011) la mediazione obbligatoria (D.Lgs. n. 28/2010), secondo cui: *"Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,*

comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”.

Tuttavia, il Decreto Milleproroghe ha posticipato l'entrata in vigore della obbligatorietà della mediazione civile in materia di condomino e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Pertanto, per le restanti materie (come nel caso di: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità), a decorrere dal 21 marzo 2011, chi intende avviare una azione è tenuto ad esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.

L'obbligatorietà del tentativo responsabilizza tutti gli operatori della mediazione civile e commerciale.

Si offrono, peraltro, nuove opportunità di lavoro per le categorie professionali (principalmente avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro) che normalmente si occupano dell'assistenza delle parti per la risoluzione dei conflitti.

Il legislatore ha voluto investire fortemente sulla professionalizzazione del servizio, chiamando chi intende svolgere l'attività di mediatore a formarsi e prepararsi ed aggiornarsi costantemente.

I mediatori dovranno dimostrare serietà, imparzialità, competenza e sollecitudine per riuscire a costituire le basi della soluzione anche del singolo e più banale conflitto che devono gestire.

Nel settore pubblico gli Ordini degli Avvocati, le Camere di Commercio e gli altri Ordini professionali sono gli enti che il legislatore ha chiamato in causa quali attori principali della mediazione riconoscendo ad essi - come era pur ovvio che fosse - alcuni peculiari privilegi per l'iscrizione nel registro degli organismi.

In questo settore si è da subito distinto lo spirito di iniziativa del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti, che si è spinto fino al punto di costituire una Fondazione dedicata al sistema ADR.

2) Più Irpef regionale da 2011: Modello per sanità anche una regione sud

Già dal 2011 le regioni potranno manovrare l'addizionale Irpef regionale, diminuendola o anche aumentandola dallo 0,9 fino all'1,4%.

Lo prevede il nuovo testo del decreto attuativo del federalismo fiscale su fisco regionale e provinciale, contenuto nel parere del relatore di maggioranza al provvedimento, Massimo Corsaro (Pdl) e che l'Agenzia Stampa Ansa è stata in grado di anticipare.

“A decorrere dall'anno 2011 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef di base.

Sono previsti, però tetti, per gli scaglioni di reddito più bassi.

Resta, come previsto nel decreto originario, un tetto agli aumenti: la maggiorazione, infatti, non può essere superiore: allo 0,5 per cento, sino all'anno 2013; all'1,1 per cento, per l'anno 2014; al 2,1 per cento, a decorrere dall'anno 2015. Resta fermo che se la regione ha disposto una riduzione dell'Irap (possibile in base al decreto) non può sfiorare il limite del +0,5% di Irpef. Inoltre “la maggiorazione oltre lo 0,5 per cento non trova applicazione con riferimento ai titolari di redditi complessivi rientranti nei primi due scaglioni di reddito”.

Modello per sanità: anche una regione sud

“Ci sarà anche una regione del sud, probabilmente la Basilicata, a fare da modello per il calcolo dei costi e dei fabbisogni standard ai quali si dovranno adeguare tutte le regioni in base al federalismo regionale”.

Lo prevede il parere sul decreto su fisco regionale, provinciale, città metropolitane e sanità depositato il 20 marzo 2011 in commissione bicamerale dal relatore di maggioranza, Massimo Corsaro.

Nel decreto rimane la previsione per cui lo standard, applicato dal 2013, viene stabilito sulla base di parametri relativi a tre regioni scelte dalla Conferenza Unificata su una rosa di cinque (di cui obbligatoriamente la prima, che dovrebbe essere la Lombardia) indicate dal ministero della Salute di concerto con il Tesoro, tra quelle non soggette a piani di rientro e che abbiano garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico.

Ma viene anche previsto che *“nella individuazione delle regioni si dovrà tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una regione di piccola dimensione geografica”.*

Le regioni più virtuose saranno, inoltre, premiate perché eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle Regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse.

Le tre regioni dovrebbero essere Lombardia, Toscana e Basilicata.

Rischio stangata su imposte auto

Entrano nel paniere dei tributi delle regioni, che dal 2013 dovranno coprire con proprie entrate e fondo di perequazione i servizi, anche le tasse sulle auto.

Lo prevede il nuovo testo del decreto del federalismo fiscale su fisco regionale, provinciale e sanità contenuta nel parere depositato dal relatore di maggioranza al provvedimento.

Il rischio, però, è di una stangata, il testo prevede, infatti, che *“fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale come tributo proprio”* e dunque potrebbero decidere, per fare cassa, di elevarle fino al limite consentito.

Inoltre, le tasse sulle assicurazioni auto passano alle province e potranno aumentare da subito fino al 16%.

L'aliquota per l'Rc auto è infatti fissata al 12,5% ma *“a decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota - in misura non superiore a 3,5 punti percentuali”*.

Aumenti o tagli *“avranno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico dell'ente”*.

Salta, infine, dal 2013 la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina

Dal 2013 a comuni compartecipazione Irpef regioni

“Stop dal 2013 ai trasferimenti da regione a Comune e, contestualmente, compartecipazione dei municipi alle imposte regionali, in primis all'Irpef.

Lo prevede l'ultima versione del decreto del federalismo fiscale su fisco regionale, provinciale e sanità contenuta nel parere del relatore di maggioranza”.

(Ansa, nota del 20/03/2011)

3) Telemarketing: in GU i modelli per la richiesta di consenso al trattamento dei dati personali relativi agli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16/03/2011 la **deliberazione 24/02/2011** del **Garante per la Protezione dei dati personali** che contiene i modelli di informativa e di richiesta di consenso al trattamento dei dati personali relativi agli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile.

In tale deliberazione il Garante prescrive a tutti gli operatori telefonici, in qualità di titolari del trattamento:

a) di utilizzare, per i nuovi abbonati alla telefonia fissa e mobile, e per coloro che cambiano operatore richiedendo la cd. number portability, il modello di informativa e richiesta di consenso per la telefonia fissa e mobile di cui all'allegato I al neo provvedimento, al momento della stipulazione del contratto, nonché di inserirlo nei rispettivi siti web dandone idonea evidenza;

b) di utilizzare, per i vecchi abbonati alla telefonia fissa e mobile, il modello di informativa di cui all'allegato II al suddetto provvedimento, comprensivo dell'indicazione che l'abbonato ha sempre, e in ogni momento, il diritto di cancellarsi dagli elenchi e di inviarlo alla prima occasione utile di contatto, anche tramite l'invio di rendiconti, fatture o di altre comunicazioni di servizio, nonché di inserirlo nei rispettivi siti web dandone idonea evidenza.

Come iscriversi al Registro delle opposizioni

Sono 5 i modi per iscriversi al Registro:

- Per raccomandata, scrivendo a:

GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI — ABBONATI

UFFICIO ROMA NOMENTANO – CASELLA POSTALE 7211 -00162 ROMA (RM)

- Via fax: 06.54224822

- Per e-mail: abbonati.rpo@fub.it

- Tramite il numero verde: 800.265.265

Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita area abbonato sul sito:
<http://www.registrodelleopposizioni.it>

4) Scelta su come cedere l'azienda: stop all'abuso di diritto in presenza di valide ragioni economiche

"La cessione di quote, preceduta da un aumento di capitale sociale con conferimento di rami di azienda, in luogo della più onerosa cessione della stessa, non configura abuso di diritto nel caso in cui il contribuente provi le legittime ragioni economiche poste alla base di tale operazione".

Così si è pronunciata la **Commissione Tributaria Provinciale di Brescia**, con la **sentenza n. 14/07/11 del 18/02/2011** (in Ipsoa del 21/03/2011), che ha trattato il caso in cui l'Agenzia delle Entrate tende a contestare a due società, operanti nello stesso settore (gestione di sale cinematografiche) e facenti parte del medesimo gruppo, l'abuso di diritto. Ciò per la circostanza che in un arco di tempo ridotto, avevano prima aumentato il capitale sociale mediante il conferimento di rami d'azienda e poi ceduto le quote ad altre due imprese.

Secondo l'Amministrazione finanziaria in realtà tale operazione non può essere qualificata come cessione di quote, ma come cessione d'azienda e pertanto deve essere assoggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, con la conseguenza che la società avrebbe eluso la stessa.

Invero è emerso che le società coinvolte nell'operazione hanno esposto in maniera esaustiva e puntuale la sussistenza di logiche e legittime ragioni giustificatrici della stessa, ed in particolare la riduzione del rischio e della responsabilità del compratore, preferendo il conferimento alla cessione che comporta in sé una responsabilità fiscale del cessionario sia per le imposte relative alle annualità in corso sia per quelle biennali precedenti sia per le sanzioni irrogate e contestate nello stesso periodo.

Per conseguenza, non si è trattato di una cessione d'azienda, ma di una reale e tacita cessione di partecipazioni realizzata a seguito del conferimento di azienda allo scopo di ottenere un management ed una governance centralizzati.

Nel caso di specie, la motivazione economica dell'operazione è stata, quindi, individuata nel fine legittimo di riunire le attività secondo una logica territoriale, ottimizzando le risorse e la gestione dell'attività globale, innovando il gruppo secondo una logica imprenditoriale di migliore razionale organizzazione.

5) Mancato riconoscimento del bonus assunzioni: è contestabile solo con avviso di accertamento motivato

E' fruibile il bonus assunzioni anche se non sia stato indicato nella dichiarazione.

E' quanto desumibile dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona n. 7 del 12/01/2011 (in Ipsoa del 21/03/2011).

Bonus assunzioni non indicato in dichiarazione

Secondo tale CTP, *"il disconoscimento di un credito d'imposta (nella specie, il credito d'imposta*

sugli incrementi occupazionali nelle aree svantaggiate) non può avvenire con un mero atto di iscrizione a ruolo ed è nullo l'avviso di mora emesso senza preventiva notifica di un atto di accertamento.

Inoltre, non è possibile utilizzare la procedura ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 per rettificare l'ammontare del predetto credito d'imposta in quanto tale norma è utilizzabile solo nei casi tassativamente indicati dalla legge e, quindi, non di fronte a disposizioni di legge suscettibili di interpretazioni diverse, le quali esigono un motivato avviso di accertamento".

6) Attività fiscali dei Consulenti del Lavoro: le decisioni del Consiglio Nazionale straordinario

Si sono conclusi i lavori della riunione del Consiglio Nazionale Straordinario, allargato ai Presidenti dell'Ancl e dell'Enpacl, convocato dalla Presidente Marina Calderone per decidere le misure da adottare a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 10100/2011.

Nel corso dell'ampio dibattito sono stati analizzati i riflessi della citata sentenza e si è ribadita la portata assolutamente limitata della stessa che non cambia in alcun modo l'attuale assetto giuridico delle norme che attribuiscono ai Consulenti del Lavoro ampie competenze nella consulenza amministrativo-contabile e fiscale.

Si è preso, inoltre, atto di alcune azioni di ostracismo all'attività fiscale attuate nei confronti di iscritti segnalate da alcuni Consigli Provinciali.

Per far fronte a quanto segnalato, le prime azioni unanimemente approvate sono state, tra l'altro, le seguenti:

- richiedere la segnalazione di qualsiasi atto di ostilità o di impedimento allo svolgimento dell'attività in materia fiscale, attuato nei confronti di iscritti;
- dotare tutti gli iscritti di una bozza di atto di diffida, da utilizzare nel caso venga impedito lo svolgimento dell'attività in materia fiscale;
- dare massima diffusione all'elenco della giurisprudenza e della normativa, abilitante i consulenti del lavoro allo svolgimento dell'attività in materia fiscale;
- prevedere da parte del Consiglio Nazionale la tutela legale per i Consigli Provinciali e gli iscritti, che segnalano atti di impedimento allo svolgimento dell'attività in materia fiscale.

Riservandosi ovviamente ogni futura azione susseguente e che verrà considerata necessaria.

(Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, comunicato pubblicato il 21/03/2011)

Vincenzo D'Andò

